

TAR Liguria, sez. II, 2 maggio 2018, n. 410

**Massima e/o decisione:**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria  
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2018, proposto da:  
Ufficio Territoriale del Governo La Spezia, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro  
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Genova, v.le  
Brigate Partigiane, 2;

*contro*

Comune di Borghetto di Vara, Sindaco del Comune di Borghetto di Vara non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'esecuzione*

dell'ordinanza del Sindaco di Borghetto Vara 8 novembre 2017 n. 973 nonché della nota del  
Sindaco di Borghetto Vara 8 novembre 2017 n. 5207.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i  
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 4 gennaio 2018 al Comune di Borghetto Vara e depositato il 9 gennaio  
2018 il Ministero dell'interno, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione  
dell'esecuzione, i provvedimenti in epigrafe.

Con i provvedimenti impugnati il Sindaco di Borghetto Vara ha, ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs.  
267/00, ordinato ai possessori di immobili di comunicare preventivamente all'amministrazione  
comunale la sottoscrizione di contratti di concessione di qualsivoglia diritto reale con soggetti che  
avrebbero potuto utilizzare gli immobili per finalità di accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale. In particolare gli obblighi posti a carico dei possessori degli immobili sarebbero così  
stringenti da scoraggiare la possibilità della Prefettura di reperire immobili destinati  
all'accoglienza.

Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

Violazione dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 54, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Errore  
sui presupposti di diritto e di fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà e

illogicità manifesta;

Violazione dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 54, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento;

Violazione dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 54, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento;

Violazione dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 54, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Eccesso di potere per sviamento;

Violazione degli art. 117 della Costituzione. Violazione del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Violazione del d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251. Violazione del d. lgs. 18 agosto 2015 n. 142;

Violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Con nota 16 febbraio 2018 n. prot. 834 il Comune di Borghetto Vara ha comunicato l'imminente ritiro del provvedimento impugnato.

All'udienza pubblica del 21 marzo 2018 il ricorso è passato in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso una ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Comune di Borghetto Varache ha imposto una serie stringente di obblighi di informazione a carico dei soggetti possessori di immobili nel caso costoro intendessero porli a disposizione del sistema di accoglienza dei migranti.

Il ricorso deve essere deciso non avendo il Comune di Borghetto Vara ritirato il provvedimento impugnato come prefigurato con nota 16 febbraio 2018 n. 834.

Il ricorso è fondato.

L'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 stabilisce: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali<sup>2</sup>.

L'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/00 stabilisce: "4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente

comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.

La giurisprudenza ha affermato che presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento; non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità; aggiungasi che tale potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (C.S. V 21 febbraio 2017 n. 774).

Nel caso di specie il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza di alcun pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità.

In particolare il provvedimento evidenzia che “anche il Comune di Borghetto Vara è stato oggetto di immigrazione in modo sproporzionato rispetto al numero dei residenti”; lo stesso evidenzia inoltre che: “si riversano sui soggetti pubblici aventi competenza, tra cui anche i Comuni ospitanti i richiedenti lo status di profugo, le questioni igienico sanitarie così come i problemi di tutela della sicurezza pubblica”. Viene altresì evidenziato che: “i richiedenti asilo, ai fini dell’espletamento delle pratiche, hanno la necessità di alloggiare in strutture che siano pienamente rispettose delle normative igienico sanitarie e conformi alla normativa urbanistica nonché regolamentare vigente in ogni Comune”. Da ultimo viene evidenziato che: “la sistemazione logistica degli immigrati, comunque effettuata, viene ad incidere sul numero dei soggetti residenti sul territorio comunale, comportando la necessità di specifiche iniziative amministrative comunali, possibili situazioni di disagio socio sanitario, ovvero circostanze che vanno ad incidere sulla pubblica sicurezza ed ancora la necessità di azioni comunali al fine di favorire l’integrazione e la socializzazione dei soggetti ospitati in termini qualitativi e quantitativi”.

Le circostanze evidenziate nel provvedimento impugnato e trascritte non integrano i presupposti per l’adozione di una misura extra ordinem quale l’ordinanza contingibile e urgente.

Nessun pericolo ai beni tutelati viene, infatti, evidenziato ma solo le difficoltà per l’amministrazione comunale e per la cittadinanza che la presenza dei soggetti richiedenti asilo possono ingenerare.

E tuttavia lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente è previsto per fronteggiare altre situazioni di diversa e maggiore gravità ed urgenza.

Ne consegue la fondatezza del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Borghetto Vara al pagamento in favore della amministrazione ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 3000, 00 (tremila/00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018.